

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal 1° settembre 2019.

Roma, 12 agosto 2019

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
TONINELLI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2019

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
reg. n. 1 foglio n. 3237

19A05604

DECRETO 12 agosto 2019.

Approvazione dei diritti dovuti per i servizi erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) e, in particolare, l'art. 1, commi da 217 a 222, istitutivi del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, comprensivo di un archivio telematico centrale contenente tutti i dati tecnici, giuridici, amministrativi e di conservatoria riguardanti navi e imbarcazioni da diporto;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 218 della legge n. 228 del 2012, che ha individuato nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il titolare del Sistema telematico centrale della nautica da diporto e del relativo trattamento dei dati;

Visto, inoltre, il successivo comma 219 della predetta legge, che ha demandato a un regolamento l'adozione delle norme attuative del predetto Sistema telematico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, concernente il regolamento recante norme per l'attuazione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, che include l'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) e lo Sportello telematico del diportista (STED);

Visto, in particolare, l'art. 4 del richiamato regolamento, che prevede le funzioni l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON);

Visto, inoltre, l'art. 5 del richiamato regolamento, che prevede i soggetti presso i quali sono attivati, mediante collegamento telematico con il CED, gli sportelli telematici del diportista (STED);

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e, in particolare, l'art. 63, relativo alle tariffe per prestazioni e servizi;

Visto, in particolare, l'art. 63, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 171 del 2005, che prevede che per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto, altresì, il successivo comma 3-bis, che prevede che gli introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1-bis affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE);

Ritenuto necessario stabilire i diritti per i servizi erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 63, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce gli importi dei diritti e dei compensi dovuti per i servizi erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto.

Art. 2.

Diritti e compensi dovuti per i servizi erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto

1. L'importo dei diritti di cui all'art. 1 è determinato nella Tabella I allegata al presente decreto.

Art. 3.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi di cui alla Tabella I si effettua mediante versamento sul conto corrente postale n. 1031820168, intestato al «Ministero infrastrutture e trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale», con causale: «Diritti SISTE».



2. I soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere *c)* e *d)* del decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 2018, n. 152, trasmettono all'UCON copia della documentazione attestante il pagamento dei diritti dovuti, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 4.

Proventi delle tariffe

1. Gli introiti derivanti dalla corresponsione dei diritti di cui alla Tabella I confluiscono sul capitolo 2454, art. 22 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, ai sensi dell'art. 63, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sui rispettivi capitoli di funzionamento della Direzione generale per la motorizzazione e delle Capitanerie di porto.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal 1° settembre 2019.

Roma, 12 agosto 2019

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*

TONINELLI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*

TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2019

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1 foglio n. 3236

Tabella I

ALLEGATO

Diritti per le attività rese dagli sportelli telematici del diportista (STED)
Art. 63, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

Rilascio licenze di navigazione	29,57 euro
Aggiornamento licenze di navigazione	17,76 euro
Iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)	35,48 euro
Rinnovo licenze	29,57 euro
Trascrizione di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto ATCN.	23,65 euro
Copia di un documento	11,82 euro
Rilascio di un duplicato	29,57 euro
Autorizzazione alla navigazione temporanea e licenza provvisoria di navigazione	23,65 euro

19A05605

DECRETO 12 agosto 2019.

Pagamento tramite procedure telematiche dei diritti previsti per le prestazioni e i servizi di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) e, in particolare, l'art. 1, commi da 217 a 222, istitutivi del Sistema telematico centrale della nautica da diporto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, concernente il regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del richiamato regolamento, che prevede che il pagamento dei diritti previsti per le prestazioni e i servizi di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'art. 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, può avvenire anche tramite apposite procedure telematiche, da individuarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

Considerata l'attuale disponibilità di apposite procedure telematiche per il pagamento on-line di pratiche inerenti la Motorizzazione civile sul sito internet «Il portale dell'automobilista»;

Ritenuto opportuno, per ragioni di economicità, avvalersi della piattaforma informatica già attiva per il settore automobilistico anche per il pagamento dei diritti previsti per le prestazioni e i servizi di cui all'art. 63, commi 1-*bis* e 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

Decreta:

Art. 1.

Pagamenti tramite procedure telematiche

1. Il pagamento dei diritti previsti per le prestazioni e i servizi di cui all'art. 63, commi 1-*bis* e 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si effettua anche tramite procedure telematiche utilizzando i servizi disponibili sul sito internet «Il portale dell'automobilista» (www.ilportaledellautomobilista.it)

